



**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA
04/12/2018**

Sono risultati presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:

ALBERTO RICCI	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
GLORIA DARI	“ “	“ Trasporti e Spedizioni
ANNA LANDINI	“ “	“ Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

Sono risultati assenti alla riunione i Membri della Giunta camerale Sigg.:

OTTORINO LOLINI, PIER FERRUCCIO LUCHERONI, DIEGO NOCENTI, MAURIZIO SERINI.

* * *

Ha assistito il Dott. Francesco Puliti, Membro del Collegio dei Revisori dei conti.

Ha presieduto la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vicario Alessandro Gennari e dalla responsabile dei Servizi di Segreteria Generale Serenella Guideri.

* * *



DELIBERA N. 135 : REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175 DEL 2016

Il Segretario Generale rammenta che, con delibera della Giunta camerale n. 108 del 25 settembre 2017, fu approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni camerali che, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate Pubbliche), doveva essere adottato entro il 30 settembre 2017, con riferimento al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del predetto decreto.

In sede di revisione straordinaria, prosegue il relatore, la Camera di Commercio, effettuando un'analisi complessiva alla luce dei criteri dettati dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, delle n. 29 società possedute alla citata data del 23 settembre 2016 (delle quali n. 8 in liquidazione), deliberava di mantenerne n.13; confermava la cessione, già decisa alla luce di precedenti normative, di n. 6 società, di cui era stata tentata precedentemente la vendita mediante procedure ad evidenza pubblica; decideva l'ulteriore dismissione di altre n. 2 società in quanto non conformi agli artt. 4 e 20 del T.U.S.P.P..

Il Segretario Generale ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Testo Unico, l'alienazione delle partecipazioni *“avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione (straordinaria) di cui al comma 1.”* In caso di mancata alienazione entro tale termine, ai sensi del successivo comma 5, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri e seguendo il procedimento disciplinati dal codice civile relativamente al recesso del socio dalle società per azioni.

In linea con quanto previsto dal richiamato art.24, comma 4 e aderendo altresì all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 198/2018/VSG, la Camera di Commercio, con delibera di Giunta n. 115 del 16 ottobre 2018, ha quindi fatto il punto sulle azioni poste in essere dalla Camera di Commercio in esecuzione del piano stesso, a distanza di un anno dall'approvazione della revisione straordinaria, e pertanto alla data del 25 settembre 2018.

Il relatore prosegue evidenziando che l'art. 20, del T.U.S.P.P. pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni due ulteriori adempimenti, volti a dare continuità all'attività di analisi e monitoraggio del proprio patrimonio mobiliare societario.



In primo luogo, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e seguenti, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, in materia di revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, effettuando l'analisi predetta, le amministrazioni pubbliche rilevino il mancato rispetto dei parametri di cui al comma 2 del medesimo articolo 20.

Tali provvedimenti (analisi dell'assetto complessivo e eventuali piani di razionalizzazione) devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi e resi disponibili al Dipartimento del Tesoro presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Come previsto dal comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, rubricato "Altre disposizioni transitorie", *"salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che parimenti deve essere trasmessa al Dipartimento del Tesoro presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, essendo assoggettata ai medesimi adempimenti pubblicitari previsti per la revisione periodica annuale.

Fatti tali brevi cenni normativi, il Segretario Generale passa ad esporre gli elementi essenziali della Relazione di revisione periodica annuale delle partecipate, di cui al comma 1 dell'art. 20 sopra richiamato.

In particolare, evidenzia che le n. 13 società di cui la Camera di Commercio aveva deliberato il mantenimento con delibera di Giunta n. 108 del 25 settembre 2017, sono conformi ai parametri di raffronto dettati dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016.



Trattasi di: **Alatoscana S.p.A., Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno – Guasticce, Porto di Livorno 2000 S.r.l., SEAM S.p.A., Porto Immobiliare S.r.l., Dintec S.c.p.A., IC Outsourcing S.c.r.l., Infocamere S.c.p.A., Sistema Camerale Servizi S.c.r.l., Tecnoservicecamere S.c.p.A., Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a Responsabilità Limitata, Grosseto Fiere S.p.A.**, cui deve aggiungersi **Toscana Aeroporti S.p.A.** che, essendo quotata sui mercati alla data del 31 dicembre 2015, può essere mantenuta in ogni caso.

Il relatore pertanto propone di deliberare il mantenimento di tali Società, sia in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali camerali, sia in quanto dirette allo svolgimento delle attività consentite ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art.4 del T.U.S.P.P., nonché, come detto, conformi agli altri requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20.

La sintesi dettagliata delle singole società, unitamente alla relativa scheda tecnica, è contenuta nella relazione che si allega sotto la lettera “A”.

Infine, il Segretario Generale espone il contenuto della relazione di cui al comma 4 dell'art. 20 che dà conto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con delibera G.C. n. 108 del 2017. In particolare, tale documento, allegato sotto la lettera “B”, contiene specifici aggiornamenti sugli eventi di maggior rilievo occorsi relativamente alle società dismesse dopo il 25 settembre 2017 (data della revisione straordinaria), sulle azioni poste in essere ai fini della realizzazione degli obiettivi programmati, nonché sui risultati conseguiti.

In questa sede, ci si limita a sottolineare che, a seguito della chiusura del procedimento di liquidazione di Logistica Toscana e della trasformazione in fondazione di partecipazione di Polo Universitario Grossetano S.c. a r.l., con conseguente esercizio del diritto di recesso da parte della Camera di Commercio, le società partecipate alla data odierna sono diminuite a 27; quanto sopra, salvi gli ulteriori aggiornamenti e precisazioni esposti nella relazione come sopra allegata sotto la lettera “B”.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il relatore;



- richiamato il vigente statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno;
- vista la Legge 23 dicembre 1993, n. 580, recante: *“Riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura”*, ed in particolare l’art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del ministro dello sviluppo economico”*;
- richiamato, in particolare, l’art. 14, comma 5, lettera b, della citata L. n. 580/1993, che attribuisce alla Giunta camerale il potere di deliberare *“nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie”*;
- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- considerato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in enti, società e consorzi, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 24 del 21 dicembre 2017;
- richiamato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato ai sensi dell’art. 24 del citato D.Lgs. n. 175 del 2016 con delibera G.C. 25 settembre 2017, n. 108;
- considerata la delibera G.C. n. 115 del 16 ottobre 2018 di approvazione della relazione di monitoraggio delle azioni adottate in esecuzione del piano di revisione straordinaria;
- vista la Relazione di revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie adottata ai sensi dell’art. 20, commi 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 175/2016 (Allegato A);



- vista la Relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Allegato B);
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare la Relazione di revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016, incluse le relative schede tecniche, nella quale si conferma il mantenimento di: **Alatoscana S.p.A., Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno – Guasticce, Porto di Livorno 2000 S.r.l., SEAM S.p.A., Porto Immobiliare S.r.l., Dintec S.c.p.A., IC Outsourcing S.c.r.l., Infocamere S.c.p.A., Sistema Camerale Servizi S.c.r.l., Tecnoservicecamere S.c.p.A., Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a Responsabilità Limitata, Grosseto Fiere S.p.A., Toscana Aeroporti S.p.A. (All. A);**
- 2) di prendere atto e di approvare la Relazione di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, relativa all'attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria approvato con delibera G.C. n. 108 del 2017 (**All. B**);
- 3) di dare mandato al competente ufficio camerale per l'espletamento delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per l'assolvimento di ogni altro adempimento pubblicitario previsto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)